

Statuto del  
Gruppo parlamentare del  
Partito Democratico

Approvato il 2 febbraio 2010

## **Articolo 1**

*(Gruppo parlamentare)*

1. Il Gruppo parlamentare “Partito Democratico”, di seguito denominato “Gruppo”, è costituito dalle deputate e dai deputati eletti nelle liste elettorali contrassegnate dal simbolo del “Partito Democratico” che ne facciano richiesta.
2. Le delegazioni di altri partiti o movimenti politici che hanno sottoscritto l’accordo per la presentazione delle liste elettorali del “Partito Democratico” possono costituire corrispondenti delegazioni all’interno del Gruppo.
3. Le ammissioni al Gruppo di altre deputate e deputati che ne facciano richiesta successivamente alla sua costituzione sono decise dal Comitato Direttivo. L’adesione di delegazioni di deputati espressione di partiti o movimenti politici è deliberata dall’Assemblea su proposta dell’Ufficio di Presidenza.
4. Il pluralismo è elemento fondante del Gruppo e suo principio costitutivo. Esso si basa sul rispetto e la valorizzazione del contributo personale di ogni parlamentare alla vita del Gruppo, nel quadro di una leale collaborazione e nel rispetto delle norme del presente Statuto.

## **Articolo 2**

*(Principi e indirizzi)*

1. Ogni aderente al Gruppo contribuisce ad elaborarne gli indirizzi politici. A tal fine gli organi del Gruppo favoriscono la massima partecipazione ed il coinvolgimento di tutte le deputate e i deputati.
2. Ogni aderente al Gruppo nello svolgimento della sua attività parlamentare si attiene agli indirizzi deliberati dagli organi del Gruppo, che sono vincolanti.
3. Negli organi del Gruppo la presenza dei due generi è tendenzialmente paritaria e comunque nessuno dei due generi può avere una presenza inferiore ad un terzo.

4. Il Gruppo, in caso di elezioni di competenza parlamentare, designa i propri candidati tenendo conto del principio per cui nessun genere può essere rappresentato nella misura inferiore a un terzo.

5. Ogni aderente al Gruppo è tenuto a partecipare alle attività del Gruppo e ai lavori della Camera, sia in Assemblea sia in Commissione.

6. Ogni assenza dai lavori deve essere comunicata, motivandola, ai Segretari d'Aula, se si tratta dei lavori d'Aula e al Capogruppo della Commissione, se si tratta dei lavori di Commissione.

### **Articolo 3**

*(Organi del gruppo)*

1. Sono organi del Gruppo e concorrono alla elaborazione e all'attuazione dell'indirizzo politico: l'Assemblea, il Presidente, l'Ufficio di Presidenza e il Comitato Direttivo.

2. Gli organi elettivi nonché i Capigruppo nelle Commissioni e nelle Giunte sono rinnovati allo scadere del primo biennio in coincidenza con il rinnovo delle Commissioni permanenti della Camera e possono essere riconfermati. Gli eletti e i riconfermati dopo il primo biennio durano in carica fino al termine della legislatura.

### **Articolo 4**

*(Assemblea del Gruppo)*

1. L'Assemblea costituita da tutte le deputate e i deputati iscritti al Gruppo delibera sulle iniziative del Gruppo in sede politica e parlamentare.

2. L'Assemblea si riunisce di norma una volta al mese, su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno un decimo degli iscritti al Gruppo, per deliberare sulle materie iscritte all'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a inserire nell'ordine del giorno della prima Assemblea utile gli argomenti proposti da almeno un decimo degli aderenti al Gruppo.

3. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.
4. La verifica del numero legale può essere richiesta da almeno un decimo dei deputati.
5. Le votazioni hanno luogo di norma per alzata di mano. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone.
6. L'Assemblea elegge il Presidente e, su sua proposta, i Vicepresidenti, i Segretari e il Tesoriere che compongono l'Ufficio di Presidenza.
7. L'Assemblea elegge il Presidente a scrutinio segreto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Qualora nessun deputato abbia riportato tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due deputati che abbiano riportato il maggiore numero di voti. Per la validità di questa seconda votazione è necessario che vi abbia partecipato almeno la metà più uno dei componenti dell'Assemblea. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio l'anziano come deputato e, tra deputati di pari anzianità, il più giovane per età.
8. L'Assemblea elegge, ai sensi dell'articolo 7, i componenti elettivi del Comitato Direttivo.

## **Articolo 5**

### *(Presidente del Gruppo)*

1. Il Presidente rappresenta il Gruppo nelle sedi politiche ed istituzionali ed esercita le sue funzioni in conformità a quanto previsto dal Regolamento della Camera dei Deputati.
2. Promuove l'azione del Gruppo e cura che essa si svolga in modo unitario in tutta l'attività parlamentare.
3. Convoca e presiede l'Assemblea, il Comitato Direttivo e l'Ufficio di Presidenza.

## **Articolo 6**

### *(Ufficio di Presidenza)*

1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dai Vicepresidenti, di cui uno svolge funzioni vicarie, dai Segretari e dal Tesoriere.
2. Il Segretario o i Segretari con delega d'Aula curano l'ordinato svolgimento dei lavori dell'Assemblea e assicurano, a tal fine, il raccordo con i singoli deputati.
3. Il Segretario o i Segretari con delega di coordinamento delle attività delle Commissioni permanenti, suddivise per aree tematiche, assicurano il raccordo tra l'Ufficio di Presidenza e i Capigruppo di Commissione.
4. Il Tesoriere controlla e garantisce la correttezza amministrativa e contabile e ne riferisce all'Assemblea.
5. L'Ufficio di Presidenza attua gli orientamenti del Gruppo, sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea, e garantisce la gestione, anche organizzativa, del Gruppo. L'Ufficio di Presidenza assume gli orientamenti del Gruppo nei casi di particolare urgenza, per cui non sia possibile convocare tempestivamente l'Assemblea o il Comitato Direttivo; elabora e istruisce le proposte all'attenzione delle Commissioni e dell'Aula della Camera.

## **Articolo 7**

### *(Comitato Direttivo)*

1. Il Comitato Direttivo è composto dai componenti l'Ufficio di Presidenza, dai Capigruppo delle Commissioni permanenti, delle altre Commissioni costituzionalmente previste e da un numero di deputati pari ad un decimo dei componenti del Gruppo, come risultante al momento della sua costituzione all'inizio della legislatura, eletti dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

2. Un quinto dei deputati del Gruppo può, in ogni caso, proporre una lista di membri elettivi di numero pari o inferiore al numero complessivo degli eleggibili, nella quale ogni genere è rappresentato in una successione non superiore a due, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 2, comma 4. Ogni deputato può esprimere un voto per una sola lista. A ciascuna lista sono attribuiti un numero di componenti eletti pari alla percentuale di voti ottenuti. Sono eletti i deputati di ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.

4. Il Comitato Direttivo è sede di indirizzo politico sulle materie all'ordine del giorno e supporta l'Ufficio di Presidenza nell'attuazione degli orientamenti del Gruppo.

5. Il Comitato Direttivo può istituire al suo interno gruppi di lavoro, quali sedi di coordinamento ed elaborazione politico-parlamentare per aree tematiche o su singoli argomenti, in coerenza con gli indirizzi approvati dall'Assemblea.

6. Il Comitato Direttivo delibera validamente a maggioranza dei presenti.

7. Alle riunioni del Comitato Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto e in relazione ai temi oggetto di discussione, i membri dell'Ufficio di Presidenza della Camera, i Presidenti delle Commissioni e delle Giunte aderenti al Gruppo e i Capigruppo delle Giunte e delle Commissioni parlamentari diverse da quelle di cui al comma 1.

## **Articolo 8**

### *(Capigruppo di Commissione)*

1. Su proposta dell'Ufficio di Presidenza, ciascun gruppo di Commissione elegge il proprio Capogruppo.

2. I Capigruppo di Commissione coordinano l'attività dei deputati al fine di garantire un efficace intervento su ogni materia all'esame della Commissione; valorizzano il contributo di ciascun componente della Commissione anche attraverso l'individuazione di referenti per singoli argomenti; mantengono il raccordo con l'Ufficio di Presidenza del Gruppo e promuovono la collegialità delle decisioni.

## **Articolo 9**

### *(Sanzioni)*

1. Il Comitato Direttivo, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, in caso di assenze ingiustificate o per violazioni dello Statuto può assumere i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo orale;
- b) richiamo scritto;
- c) sospensione dal Gruppo;
- d) esclusione dal Gruppo.

2. Contro le decisioni del Comitato Direttivo il deputato al quale è stata comminata la sanzione può far ricorso all'Assemblea.

## **Articolo 10**

### *(Approvazione dello Statuto)*

1. Lo Statuto è approvato dall'Assemblea a maggioranza dei componenti. In caso di votazione sugli articoli o sugli emendamenti è sufficiente per l'approvazione la maggioranza dei presenti, purché sia presente al voto la maggioranza dei componenti.

2. Per la revisione dello Statuto si applicano le stesse modalità ed è richiesta la stessa maggioranza prevista per la sua approvazione.

## **Articolo 11**

### *(Norme transitorie e finali)*

1. Le elezioni degli organi del Gruppo, avvenute nelle Assemblee del 17 e 25 novembre 2009, si intendono essere quelle previste dall'articolo 3, comma 2.

2. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento della Camera dei Deputati.